

Notaio Camilla Barzellotti

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017

N. 15271 di repertorio

N. 6211 di raccolta

REGISTRATO A

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

BRESCIA

L'anno duemilaventi nel mese di ottobre il giorno quindici

IL 20.10.2020

- 15 ottobre 2020 -

alle ore 15.10

N. 42881 serie 1T

in Brescia presso la sala conferenze dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti in via Tosio n. 12.

ESENTE

Dinanzi a me Camilla Barzellotti notaio in Castenedolo (Bs), iscritto al Collegio Notarile di Brescia, alla contemporanea presenza dei testimoni a me noti ed idonei

MARCHETTI GIUSEPPE nato a Pontoglio (Bs) il 6 aprile 1955, residente in Brescia via Antonio Gramsci n. 18,

TABAGLIO MARIA EMANUELA nata a Suzzara (Mn) il 31 marzo 1963, residente in Concesio (Bs) via X Giornate n. 20,

è presente la dottoressa

MABELLINI ANNA nata a Brescia il 29 settembre 1939, residente in Brescia via E. De Amicis n. 8, cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, che mi richiede di assistere - al fine di redigerne il verbale - alla riunione del Consiglio di Amministrazione, che dichiara essere qui ed ora riunita, della

" FONDAZIONE CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI - ORGANIZZAZIONE

NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

con sede in Brescia via Crispi n. 2, codice fiscale 80051570176, REA BS-449951, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al numero 1464.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che assume la presidenza della riunione la dottoressa ANNA MABELLINI nella sua qualità di Presidente, ed essa

accerta, constata e fa constare:

* che a mezzo avviso trasmesso agli aventi diritto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 11 del vigente statuto dell'ente, è stato convocato in questo luogo, per questo giorno, alle ore 15.00, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

"approvazione delle modifiche statutarie imposte dalla nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.";

* che, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto dell'ente il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale;

* che, come risulta dal foglio presenze qui allegato sotto la lettera "A", sono presenti tutti i membri del Consiglio

di Amministrazione in carica;

dichiara

la riunione costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente comunica che del Collegio dei Revisori nessuno è presente.

Il Presidente ricorda che l'entrata in vigore del c.d. "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - CTS) e s.m.i. rende necessario uniformare lo statuto della Fondazione alle nuove disposizioni; l'adeguamento consentirà l'inserimento della Fondazione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con positive conseguenze in materia di agevolazioni fiscali e di altra natura, in considerazione del fatto che con la piena operatività della riforma del Terzo Settore, a far data dal primo gennaio del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 co 10 CTS e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS è abrogata la normativa fiscale vigente in materia di Onlus come disposto dall'art. 102 co 2 CTS.

Il Presidente dà lettura ai Consiglieri del testo di statuto di cui si propone l'adozione con effetti dall'iscrizione al RUNTS - comunque già messo a loro conoscenza tramite precedente e tempestivo invio della bozza - soffermandosi ad illustrare le norme dello statuto stesso oggetto di modifica, fermo l'iter di iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche ex D.Lgs. 361/2000 e quindi il vaglio della Regione Lombardia:

- l'art. 1 (denominazione): si prevede l'aggiunta dell'indicazione "ENTE DEL TERZO SETTORE" ai sensi dell'art. 12 del CTS;
- l'art. 2 (scopi istituzionali): si propone di meglio evidenziare le finalità dell'ente in conformità all'art. 5 del CTS, fermo ed invariato restando lo scopo della Fondazione;
- l'art. 4 (mezzi finanziari): si propone di disciplinare le attività di raccolta fondi e di costituzione di patrimoni destinati a specifico affare, come previsto dal CTS;
- l'art. 5 (organi della Fondazione): si prevede l'organo di controllo ex art. 30 CTS;
- l'art. 13 (compiti del Consiglio di Amministrazione): si specifica che spetta al Consiglio l'approvazione delle modifiche statutarie;
- l'art. 16 (libri): si elencano i libri da tenere a norma di legge;
- l'art. 17 (organo di controllo): si disciplina tale organo ai sensi dell'art. 30 del CTS prevedendo anche la possibilità che sia monocratico;

- l'art. 18 (bilancio consuntivo e preventivo): si adegua la clausola agli artt. 13 e 14 del CTS;
- l'art. 19 (scioglimento): si adegua la clausola all'art. 9 del CTS;
- l'art. 20 (norme applicabili): si specifica l'operatività della normativa del Codice del Terzo Settore.

Quanto all'organo di controllo, la Fondazione è già dotata di un Collegio dei Revisori; si propone di attribuire al Collegio dei Revisori la funzione di organo di controllo e la funzione di revisione legale dei conti anche qualora obbligatoria e sussistendo le condizioni di legge.

Conclusa la propria relazione, il Presidente chiede se vi siano interventi. Non viene segnalata alcuna osservazione particolare quindi si procede con la delibera.

Viene messo in votazione il seguente ordine del giorno:

"Il Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**

delibera

1.1 di adeguare il vigente testo dello statuto della Fondazione al c.d. Codice del Terzo Settore e s.m.i., in conformità alla relazione del Presidente modificando, in particolare, gli artt. 1, 2, 4, 5, 13, 15 (per adeguamento all'attuale stato di fatto) 16, 17, 18, 19 e 20 e di approvare il nuovo testo che qui si allega sotto la lettera **"B"** con effetti dall'iscrizione al RUNTS, che sarà richiesta nei tempi e modi tali da consentire, per quanto possibile, il temporaneo mantenimento della qualifica di ONLUS;

1.2. che sino a tale data resta in vigore l'attuale statuto che, per quanto occorrer possa, si allega sotto la lettera **"C"**. con precisazione che con l'approvazione dello statuto sub **"B"** la Fondazione si adegua nei termini di legge alle disposizioni del Codice del Terzo settore; la perdita della qualifica di ONLUS a seguito dell'iscrizione al RUNTS non integrerà ipotesi di scioglimento dell'ente;

2. di attribuire al Collegio dei Revisori in carica e nell'attuale composizione anche la funzione di organo di controllo oltre alla revisione legale dei conti già esercitata attualmente;

3. di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di compiere tutto quanto necessario e/o opportuno per dare esecuzione a quanto deliberato e di apportare allo statuto ogni eventuale modifica e/o integrazione che fosse richiesta dalle competenti autorità in sede di controllo;

4. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a depositare lo statuto ove necessario presso l'agenzia delle entrate anagrafe ONLUS e presso la Regione Lombardia per l'iscrizione ex D.Lgs. 361/2000 del nuovo statuto e, a suo tempo, con valutazione dei tempi più

opportuni e seguendo quanto prescritto dai decreti attuativi, curare l'iscrizione della Fondazione al RUNTS."

L'ordine del giorno viene approvato con voto favorevole unanime dai singoli consiglieri interpellati.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 15.38 previa lettura ed approvazione di questo verbale.

Adempimenti pubblicitari

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- dichiara ed attesta che la Fondazione non è titolare di alcun diritto su beni iscritti in pubblici registri per i quali siano necessarie trascrizione e/o voltura;
- che i Revisori in carica hanno accettato di esercitare altresì la funzione obbligatoria di organo di controllo ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- autorizza e delega il notaio verbalizzante al deposito del presente verbale presso il REA della CCIAA di Brescia e in via telematica presso la Regione Lombardia ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private delle modifiche deliberate.

Spese

Spese di atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.

La comparente, sotto la personale responsabilità, consapevole della rilevanza anche penale del proprio comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i., dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto sono stati richiesti dal notaio verbalizzante anche ai fini degli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo e s.m.i. e che dette informazioni e dati sono veritieri ed aggiornati.

La comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso, ho letto alla comparente alla presenza dei testimoni ed essa ha dichiarato di approvarlo per cui con me e con i testimoni lo sottoscrive alle ore 15.45.

Consta di due fogli di cui sono scritte cinque intere facciate e sin qui della sesta.

F.to Anna Mabellini

F.to Maria Emanuela Tabaglio

F.to Giuseppe Marchetti

F.to Camilla Barzellotti

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 15271/6211 DI REP.

FOGLIO DI PRESENZA

"FONDAZIONE CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI - ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"
con sede in Brescia

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2020

- MABELLINI ANNA (Presidente)

Anna Mabellini

- BERTOLETTI FULVIO (Vice Presidente)

Fulvio Bertolotti

- COLOSIO DILETTA

Diletta Colosio

- MILZANI GERARDO

Gerardo Milzani

- CODENOTTI GILIOLA

Giliola Codenotti

- CADEO CECILIA

Cecilia Cadeo

- FAUSTI LUCIANO

Luciano Fausti

- MONCHIERI CHIARA

Chiara Monchieri

- TOMASONI ANNA MARIA

Anna Maria Tomasoni

REVISORI DEI CONTI

- PACCANI CLAUDIO (Presidente)

- SAVOLDI PIER FRANCO

- PERROTTI GIANPAOLO

(Large diagonal signature)



*Anna Mabellini
Giovanni E. Teresi
Giuseppe Mordenti*

(Large signature)

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 15271/6211 DI REP.

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI

- ENTE DEL TERZO SETTORE".

con sede legale a Brescia in via Crispi n. 2.

La Fondazione opera nell'ambito della Provincia di Brescia.

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione non persegue finalità di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale nel campo dell'educazione e dell'attività culturale svolgendo in via principale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 lettere d), f) e i), e s.m.i. e, in via secondaria e residuale:
 - beneficenza, sostegno a distanza mediante erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.

L'attività della Fondazione consiste in particolare nello sviluppo, organizzazione, conservazione e incremento della biblioteca storica istituita il 22.6.1974 per onorare, nel nome di una delle vittime, i caduti della strage di Piazza della Loggia e della successiva sezione scientifica inaugurata nel 1984 e intitolata ad Alberto Trebeschi e nell'attività culturale, il tutto in funzione dell'educazione democratica e antifascista dei giovani tramite l'informazione, la documentazione e la ricerca nel campo della cultura storica e scientifica.

In particolare, la Fondazione cura:

- la promozione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- la produzione e diffusione, anche "on line", di giornali e materiali, anche audiovisivi, di informazione e documentazione;
- l'attività di ricerca e di informazione.

In ogni caso la Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizioni

e dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..
L'Istituzione persegue le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente:

- nella biblioteca storica e scientifica composta di oltre 15.000 volumi e dalla raccolta di 70 periodici per un valore di lire 170.000.000;
- nelle attrezzature della biblioteca come da inventario per un valore di lire 20.000.000;
- nella somma di denaro di lire 10.000.000.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 4

MEZZI FINANZIARI - PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICO AFFARE

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
 - contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi consentiti dalla legge ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nei limiti di legge anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

La Fondazione ETS potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti

degli artt. 2447 bis e sg. del c.c. a norma dell'art. 10 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i..

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente e il Consiglio di Presidenza;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) La Commissione Culturale;
- d) L'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori o Revisore dei Conti;
- e) L'Assemblea degli Amici della Fondazione.

Gli incarichi dei componenti gli organi sopra descritti sono gratuiti, fatta eccezione per i Revisori dei Conti cui può essere attribuito un compenso nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Ai componenti gli organi sopra descritti è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico assunto.

ART. 6

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza di voti dei presenti, nella seduta di insediamento.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente e il segretario della fondazione, che costituiscono, con il Presidente, il Consiglio di Presidenza.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) cura l'esecuzione delle attività delegate dal Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Presidenza;
- c) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- d) in casi eccezionali di necessità e urgenza e ogni qual volta non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal

caso deve sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta da convocare senza ritardo.

Il Consiglio di Presidenza:

a) cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandoli delle relative relazioni di accompagnamento;

b) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, in particolare dà attuazione alle proposte della Commissione Culturale;

c) provvede - sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta - all'ordinaria amministrazione della Fondazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, Presidente compreso.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione provvederà a nominare sette componenti il Consiglio stesso con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Altri due membri del Consiglio saranno designati dal Comune di Brescia.

I consiglieri possono essere sempre rieletti.

ART. 9

DURATA E RINNOVO DEI COMPONENTI ELETTIVI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un triennio.

Entro il termine di scadenza del Consiglio deve essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione entro un anno dalla scadenza del Consiglio in carica, il nuovo Consiglio sarà composto di 3 (tre) membri tutti designati dal Comune di Brescia.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per l'ordinaria gestione.

ART. 10

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione della carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione deliberando con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi

componenti.

I membri cooptati resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e potranno essere riconfermati.

In caso di cessazione della carica di un consigliere nominato dal Comune di Brescia la sua sostituzione spetterà al Comune medesimo.

ART. 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e.mail o fax, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purchè tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo il caso di cui alla lettera f dell'art. 13 per il quale occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; in

caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ove lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie sedute soggetti appartenenti alla Commissione Culturale, al Collegio dei Revisori, ovvero all'Assemblea degli Amici della Fondazione con funzioni esclusivamente consultive o propositive.

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente ed inoltre:

- a) redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale e comunque i documenti contabili ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017;
- b) nominare, nella seduta di insediamento, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- c) nominare i componenti della Commissione Culturale;
- d) conferire la qualifica di membro dell'Assemblea degli Amici della Fondazione;
- e) deliberare il conferimento, a consiglieri e/o a terzi, di speciali procure per il compimento di singoli atti di ordinaria amministrazione specificamente determinati;
- f) approvare modifiche statutarie strettamente necessarie per intervenute modifiche normative fermo lo scopo della Fondazione.

ART. 14

ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE

Costituiscono l'Assemblea degli Amici della Fondazione le persone che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono alle attività dell'Ente sostegno economico e/o supporto di attività operativa e/o consultiva.

La qualifica di Amici della Fondazione compete:

- a coloro che hanno costituito il Comitato Promotore della Fondazione con l'atto 15.6.1974 n. 19082/1368 rep. notaio Barzellotti;
- a coloro che hanno svolto la funzione di amministrazione del detto Comitato e della biblioteca "Fondazione Clementina Calzari Trebeschi";
- a coloro che hanno fatto parte delle commissioni culturali della medesima biblioteca;
- a coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'apporto economico e/o di consulenza e professionalità prestati alla Fondazione per almeno tre anni.

La qualifica di Amico della Fondazione si acquista solo previa delibera del Consiglio di Amministrazione e si perde, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione, nel

caso in cui l'Amico della Fondazione si venga a trovare in situazioni incompatibili con le finalità e i principi posti a base della Fondazione.

Gli Amici della Fondazione vengono iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Presidenza della Fondazione.

L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente con il compito di coordinare le attività di sostegno da realizzarsi in favore della Fondazione.

Il Presidente dell'Assemblea degli Amici della Fondazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato nel suo incarico.

L'assemblea degli Amici può deliberare note consultive e di indirizzo delle attività della Fondazione non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea può chiedere conseguentemente di essere ammesso a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione allo scopo di presentare iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività dell'istituzione o per concretizzare le funzioni consultive tipiche dell'Assemblea; il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne viene richiesto.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione è convocata almeno ogni tre anni per la nomina del Consiglio di Amministrazione; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione della Fondazione o il Presidente dell'Assemblea stessa lo ritenga necessario.

ART. 15

COMMISSIONE CULTURALE

La Commissione Culturale è composta dal Consiglio di Presidenza della Fondazione e da otto a quindici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte nelle discipline inerenti gli scopi della Fondazione e precisamente quattro per la Sezione Storica e quattro per la Sezione Scientifica. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e fornisce, a richiesta o di propria iniziativa, pareri e consulenze circa le attività poste in essere dalla Fondazione e specificamente:

- propone la scelta di libri, giornali, riviste e altri materiali per l'aggiornamento e l'incremento della biblioteca;
- propone le iniziative opportune alla promozione culturale e alla educazione democratica e antifascista dei giovani dentro e fuori la scuola;
- propone il calendario delle iniziative finalizzate allo sviluppo dell'attività della Fondazione.

ART. 16

LIBRI E REGISTRI

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli possono riunirsi sia nella sede della Fondazione che altrove.

I verbali delle riunioni di detti organi sono scritti su appositi libri e registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

La Fondazione a sensi di legge tiene:

- a) il Registro dei Volontari, ove se ne avvalga, intendendosi per volontari coloro che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e in particolare coloro che svolgono con regolare periodicità attività di servizio alla Biblioteca o di tenuta della contabilità;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Libro delle decisioni dell'Organo di controllo e del Collegio dei Revisori;
- d) il Libro delle decisioni dell'assemblea degli Amici della Fondazione.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è nominato un Organo di controllo anche monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate; esso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, purchè sussista il requisito dell'iscrizione nell'apposito Registro.

La funzione di revisione legale dei conti, facoltativa o obbligatoria, è assunta da un Revisione Unico o da Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia e iscritti nel registro dei Revisori legali con durata in carica 3 (tre) anni e possibilità di riconferma.

Tale organo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio d'esercizio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Entro il 31 dicembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere

altresì il bilancio sociale e a darne adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Le rendite del patrimonio della Fondazione e i contributi ad essa attribuiti sono destinati alle spese per l'aggiornamento e incremento della biblioteca e a quelle per lo svolgimento dell'attività culturale e delle altre attività statutarie.

ART. 19

SCIoglimento

L'estinzione della Fondazione può avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate negli articoli 27 e seguenti del Codice Civile.

In caso di scioglimento, esperite le operazioni di liquidazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, al Comune di Brescia ovvero ad enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di Amministrazione con il parere vincolante del Comune di Brescia, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i. e le altre disposizioni speciali vigenti in materia.

F.to Anna Mabellini

F.to Maria Emanuela Tabaglio

F.to Giuseppe Marchetti

F.to Camilla Barzellotti

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 15271/6211 DI REP.

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata

**"FONDAZIONE CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI - ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**

con sede legale a Brescia in via Crispi n. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione opera nell'ambito della Provincia di Brescia.

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione non persegue finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della educazione e dell'attività culturale.

L'attività della Fondazione consiste nello sviluppo, organizzazione, conservazione e incremento della biblioteca storica istituita il 22.6.1974 per onorare nel nome di una delle vittime i caduti della strage di Piazza della Loggia e della successiva sezione scientifica inaugurata nel 1984 e intitolata ad Alberto Trebeschi e nell'attività culturale, il tutto in funzione dell'educazione democratica e antifascista dei giovani tramite l'informazione, la documentazione e la ricerca nel campo della cultura storica e scientifica.

In particolare la Fondazione cura:

- la promozione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- la produzione e diffusione, anche "on line", di giornali e materiali, anche audiovisivi, di informazione e documentazione;
- l'attività di ricerca e di informazione.

In ogni caso la Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - 5° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

L'Istituzione persegue le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione,

consistente:

- nella biblioteca storica e scientifica composta di oltre 15.000 volumi e dalla raccolta di 70 periodici per un valore di lire 170.000.000;
- nelle attrezzature della biblioteca come da inventario per un valore di lire 20.000.000;
- nella somma di denaro di lire 10.000.000.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 4

MEZZI FINANZIARI

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
 - contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente e il Consiglio di Presidenza;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) La Commissione Culturale;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) L'Assemblea degli Amici della Fondazione.

Gli incarichi dei componenti gli organi sopra descritti sono gratuiti, fatta eccezione per i Revisori dei Conti cui può essere attribuito un compenso nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

Ai componenti gli organi sopra descritti è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo

svolgimento dei compiti connessi all'incarico assunto.

ART. 6

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza di voti dei presenti, nella seduta di insediamento.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente e il segretario della fondazione, che costituiscono, con il Presidente, il Consiglio di Presidenza.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) cura l'esecuzione delle attività delegate dal Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Presidenza;
- c) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- d) in casi eccezionali di necessità e urgenza e ogni qual volta non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta da convocare senza ritardo.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandoli delle relative relazioni di accompagnamento;
- b) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, in particolare dà attuazione alle proposte della Commissione Culturale;
- c) provvede - sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta - all'ordinaria amministrazione della Fondazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, Presidente compreso.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione provvederà a nominare sette componenti il Consiglio stesso con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Altri due membri del Consiglio saranno designati dal Comune di Brescia.

I consiglieri possono essere sempre rieletti.

ART. 9

DURATA E RINNOVO DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un triennio.

Entro il termine di scadenza del Consiglio deve essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione entro un anno dalla scadenza del Consiglio in carica, il nuovo Consiglio sarà composto di 3 (tre) membri tutti designati dal Comune di Brescia.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per l'ordinaria gestione.

ART. 10

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione della carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione deliberando con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

I membri cooptati resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e potranno essere riconfermati.

In caso di cessazione della carica di un consigliere nominato dal Comune di Brescia la sua sostituzione spetterà al Comune medesimo.

ART. 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e.mail o fax, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno tre giorni

prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ove lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie sedute soggetti appartenenti alla Commissione Culturale, al Collegio dei Revisori, ovvero all'Assemblea degli Amici della Fondazione con funzioni esclusivamente consultive o propositive.

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente ed inoltre:

- a) redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs 4.12.1997 n. 460;
- b) nominare, nella seduta di insediamento, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- c) nominare i componenti della Commissione Culturale;
- d) conferire la qualifica di membro dell'Assemblea degli Amici della Fondazione;
- e) deliberare il conferimento, a consiglieri e/o a terzi, di speciali procure per il compimento di singoli atti di ordinaria amministrazione specificamente determinati.

ART. 14

ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE

Costituiscono l'Assemblea degli Amici della Fondazione le persone che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono alle attività dell'Ente sostegno economico e/o supporto di attività operativa e/o consultiva.

La qualifica di Amici della Fondazione compete:

- a coloro che hanno costituito il Comitato Promotore della Fondazione con l'atto 15.6.1974 n. 19082/1368 rep. notaio Barzellotti;

- a coloro che hanno svolto la funzione di amministrazione del detto Comitato e della biblioteca "Fondazione Clementina Calzari Trebeschi";

- a coloro che hanno fatto parte delle commissioni culturali della medesima biblioteca;

- a coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'apporto economico e/o di consulenza e professionalità prestati alla Fondazione.

La qualifica di Amico della Fondazione si acquista solo previa delibera del Consiglio di Amministrazione e si perde, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'Amico della Fondazione si venga a trovare in situazioni incompatibili con le finalità e i principi posti a base della Fondazione.

Gli Amici della Fondazione vengono iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Presidenza della Fondazione.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione è convocata almeno ogni tre anni per la nomina del Consiglio di Amministrazione; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione della Fondazione o il Presidente di detta assemblea lo ritenga necessario.

L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente con il compito di coordinare le attività di sostegno da realizzarsi in favore della Fondazione.

Il Presidente dell'Assemblea degli Amici della Fondazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato nel suo incarico.

Il Presidente dell'Assemblea può chiedere di essere ammesso a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione allo scopo di presentare iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività dell'istituzione o per concretizzare le funzioni consultive tipiche dell'Assemblea; il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ne viene richiesto.

ART. 15

COMMISSIONE CULTURALE

La Commissione Culturale è composta dal Consiglio di Presidenza della Fondazione e da otto membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte nelle discipline inerenti gli scopi della Fondazione e precisamente quattro per la Sezione Storica e quattro per la Sezione Scientifica. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e fornisce, a richiesta o di propria iniziativa, pareri e consulenze circa le attività poste in essere dalla Fondazione e specificamente:

- propone la scelta di libri, giornali, riviste e altri

materiali per l'aggiornamento e l'incremento della biblioteca;

- propone le iniziative opportune alla promozione culturale e alla educazione democratica e antifascista dei giovani dentro e fuori la scuola;

- propone il calendario delle iniziative finalizzate allo sviluppo dell'attività della Fondazione.

ART. 16

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli possono riunirsi sia nella sede della Fondazione che altrove.

I verbali delle riunioni di detti organi sono scritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia e iscritti nel registro dei Revisori contabili.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere redatti il bilancio consuntivo e preventivo che debbono restare depositati presso la sede della Fondazione.

Le rendite del patrimonio della Fondazione e i contributi ad essa attribuiti sono destinati alle spese per l'aggiornamento e incremento della biblioteca e a quelle per lo svolgimento dell'attività culturale e delle altre attività statutarie.

ART. 19

SCIoglimento

L'estinzione della Fondazione può avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate negli articoli 27 e seguenti del Codice Civile.

In caso di scioglimento, esperite le operazioni di liquidazione, il patrimonio della fondazione sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 460/1997 e dalle norme successive in materia, al Comune di Brescia o, su indicazione del Comune stesso, ad altra

O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanate in materia, di O.N.L.U.S.

F.to Anna Mabellini

F.to Maria Emanuela Tabaglio

F.to Giuseppe Marchetti

F.to Camilla Barzellotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,
COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.
CASTENEDOLO, 22 OTTOBRE 2020